



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DETERMINAZIONE N. 3/2014

OGGETTO: Assetto organizzativo dell'Agenzia per l'Italia digitale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante *“Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli articoli 19 (*Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale*), 20 (*Funzioni*), 21 (*Organi e Statuto*) e 22 (*Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali*) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi, come modificati dagli artt. 19 e 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e, successivamente, dall'art. 2, comma 13-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014) che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 31 luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 agosto 2014, con il quale la Dott.ssa Alessandra Poggiani è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

RICORDATO che con determinazione commissariale n. 70 del 21 maggio 2014 è stato definito l'assetto organizzativo provvisorio dell'AgID e con successiva determinazione n. 88 del 6 giugno 2014 è stato disposto il differimento dell'entrata in vigore di tale nuovo assetto, tuttora non operativo;

RITENUTO che la recente conclusione della fase di gestione commissariale dell'AGID rende improcrastinabili gli adempimenti previsti per l'avvio a regime della struttura dalle disposizioni istitutive (artt. 19-22 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i. e DPCM 8.1.2014 di approvazione dello Statuto dell'AGID);

VISTO, in particolare, l'art. 11, comma 2, dello Statuto dell'AgID, di cui al DPCM 8 gennaio 2014 sopra citato, che prevede che l'organizzazione dell'Agenzia è determinata con regolamento adottato dal Direttore ed approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, pervenuta in data 13 agosto 2014 (prot. AgID 0008174) con cui sono stati richiesti alcune informazioni, ai fini dell'attuazione dell'art. 22, comma 6, del decreto legge n. 83/2012 sopra citato;

TENUTO CONTO che il sopra citato art. 22, comma 6, prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia, è determinata la:

- dotazione delle risorse umane dell'Agenzia con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza;
- dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne;
- tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri;

RICORDATO che nelle more della definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri;

PRESO ATTO che per l'attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

PRESO ATTO che per quanto riguarda le funzioni già trasferite dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti non sono fino ad ora pervenute comunicazioni in merito all'esercizio del diritto di opzione da parte del personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'eventuale trasferimento all'AgID;

PRESO ATTO che la determinazione della dotazione organica dell'AgID, fissata in numero di 130 unità, è in parte vincolata dalla situazione di fatto relativa al personale di ruolo e a quello in posizione di comando, per cui è necessario fornire le richieste informazioni aggiornate in merito;

PRECISATO che, in conformità all'art. 22, comma 6 del D.L. 83/2012, in sede di inquadramento del personale comandato si darà applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, confermando in sede di inquadramento economico di tale personale, la base di calcolo individuata nella retribuzione attualmente in godimento comprensiva della indennità di funzione;

PRECISATO che, ai sensi del sopra richiamato art. 22, co. 6, i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative; nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici”.

PRESO ATTO che contra legem, attualmente non è presente nel contingente, né di ruolo né comandato, personale appartenente alle categorie protette; pertanto dovranno essere effettuate le assunzioni obbligatorie nelle percentuali previste dalla normativa vigente.

RAVVISATA l'opportunità, ai fini dell'approvazione dell'assetto organizzativo, di adottare ogni iniziativa e provvedimento ritenuto necessario per la risoluzione delle controversie con il personale ad elevato rischio di soccombenza.

RITENUTO di procedere con sollecitudine, al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, alla definizione del nuovo assetto organizzativo sulla base dei documenti allegati che prevedono, rispetto al precedente assetto, una riduzione da 19 a 14 delle posizioni dirigenziali, come risultanti dall'allegato organigramma e dalle allegate tabelle n. 1 (personale dirigenziale attualmente in servizio), n. 2 (personale non dirigenziale a tempo indeterminato di ruolo) n. 3 (personale in comando da stabilizzare ex art. 22 decreto legge n. 83/2012), n. 4 (personale da acquisire a tempo indeterminato);

RITENUTO di procedere, sempre al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, alla definizione di una proposta di tabella di equiparazione del personale in servizio presso l'AgID ai

fini dell'applicazione del CCNL dl comparto Ministeri escluso personale proveniente dallo stesso comparto;

RITENUTO di procedere con sollecitudine all'adozione del regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione del personale ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto dell'AgID, di cui al DPCM 8 gennaio 2014;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

DETERMINA

1. Di procedere alla definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia per l'Italia Digitale sulla base dei documenti allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione e che prevedono, rispetto al precedente assetto, una riduzione da 19 a 14 delle posizioni dirigenziali, come risultanti dall'organigramma e dalle tabelle n. 1 (personale dirigenziale attualmente in servizio), n. 2 (personale non dirigenziale a tempo indeterminato di ruolo) n. 3 (personale in comando da stabilizzare ex art. 22 decreto legge n. 83/2012), n. 4 (personale da acquisire a tempo indeterminato).
2. Di procedere alla definizione di una proposta - nel testo allegato alla presente determinazione - di tabella di equiparazione del personale in servizio presso l'AgID, ai fini dell'applicazione del CCNL del comparto Ministeri escluso personale proveniente dallo stesso comparto, sulla base del testo allegato e parte integrante della presente determinazione.
3. Di adottare il regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione del personale ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto dell'AgID, di cui al DPCM 8 gennaio 2014, sulla base del testo allegato e parte integrante della presente determinazione.
4. Di revocare le sopra citate determinazioni commissariali n. 70 del 21 maggio 2014 e n. 88 del 6 giugno 2014.
5. Di comunicare quanto sopra al Dipartimento della Funzione Pubblica e, per conoscenza alla Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dello sviluppo economico e al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 2 settembre 2014


Alessandra Poggiani

DIRETTORE GENERALE

DIREZIONE
SERVIZI, SISTEMI E
TECNOLOGIE

DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO

Segreteria tecnica e
coordinamento
con gli organi

Amministrazione,
contabilità e risorse umane

Controllo gestione
e programmazione

Comunicazione e
relazioni esterne

Affari legislativi,
giudiziari e contratti

Progettazione e
programmazione
nazionale

Progettazione e
programmazione
europea e internazionale

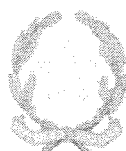
Studi, ricerca e pareri

Pubblica
amministrazione

Cittadini, imprese
e trasferimento
tecnologico

Architetture,
standard e
infrastrutture

Sistemi e
tecnologie



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

TABELLA 1			
PERSONALE DIRIGENZIALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO			
Qualifica	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale
<i>Dirigente di II fascia</i>	4	1	5
<i>Dirigente di ricerca¹</i>	1		1
<i>Totale</i>	5	1	6

¹ Sulla base dell'esito delle udienze già intervenute in sede di giudizio, si ritiene di dover procedere all'inserimento del dirigente di ricerca tra il personale con qualifica dirigenziale



PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DI RUOLO

PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DI RUOLO													
CCNL	Categoria	Profilo	Fascia retributiva									Totale	
DigitPA			FI	F2	F3	F4	FS	F6	F7	F8	F9		
	Terza	Professional						1	5	9		15	
		Funzionario	2	2	2	1		13				20	
		Seconda											
	Prima		1									1	
Totale												36	



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

TABELLA 3												
PERSONALE IN COMANDO DA STABILIZZARE EX ART.22 D.L.83/2012												
CCNL	Area/Categoria	Fascia retribuitiva/ posizione economica								Totale		
Ministeri		FI	F2	F3	FA	F5	F6	F7				
	Terza	1	5	4	6	7	2			25		
	Seconda		2	4	5	4				15		
	Prima			1						1		
	Totale									41		
Agenzie		FI	F2	F3	FA	FS	F6	F7				
	Terza	1	1	1		1				4		
	Seconda			1						1		
	Totale									5		
Enti locali	D	DI	D2	D3	D4	D5	D6					
					1					1		
	Totale									1		
ENAC	Funzionario	CI	C2	C3	C4	C5						
						1				1		
	Totale									1		
EPNE	C	CI	C2	C3	C4	C5						
				1		1				2		
	Totale									2		
Ricerca	Ricercatori/Tecnologi	III livello Tecnologo 13/F3			II livello Primo tecnologo		I livello Dirigente tecnologo LI/FI					
		1					1			2		
	Totale									2		
GdF		Appuntato			Luogotenente							
		1			1					2		
	Totale									2		
Totale									54			



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

TABELLA 4											
PERSONALE DA ACQUISIRE A TEMPO INDETERMINATO											
Personale con qualifica dirigenziale				n. 8							
Personale con qualifica non dirigenziale ¹				Livelli professionali							
CCNL Ministeri				FI	F2	F3	FA	F5	F6	F7	
	Terza	16									16
	Seconda	6									6
	Prima	4									4
	Totale										26

¹ Tra le risorse da acquisire sono comprese le unità di personale appartenenti alle categorie protette

TABELLA EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AGID AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CCNL DEL COMPARTO MINISTRI (ESCLUSO PERSONALE COMANDATO PROVENIENTE DALLO STESSO COMPARTO)

Comparto Ministri	Fasce retributive	Comparto Regioni ed a autonomie locali	DigiPA	Comparto Agenzie fiscali	Comparto Ricerca	ENAC	Enti pubblici non economici	personale Guardia di finanza (****)
Area dirigente			dirigenti seconda fascia a tempo indeterminato (1 unità)	Dirigente di ricerca Aggravazione (n. 1 unità) *				
Area terza	da F1 a F7 (l'inquadramento nella fascia retributiva sarà determinato individualmente in relazione alla posizione giuridico/economica rivestita da ciascuna unità di personale)	Categoria D4 (1 unità)	Funzionario professionale tecnico e amministrativo F6-F7-F8 (n. 15 unità) Funzionario amministrativo/tecnico F1-F2-F3-F4-F6 (n. 20 unità***)	F5 (1 unità), F3 (1 unità), F2 (1 unità), F1 (1 unità) Dirigente tecnologo Enea (1/F2 ** (1 unità) Tecnologo Enea (3/F3 (n. 1 unità)	Funzionario C5 (1 unità)	C5 (n. 1 unità) - C3 (n. 1 unità)		
Area seconda	da F1 a F6 (l'inquadramento nella fascia retributiva sarà determinato individualmente in relazione alla posizione giuridico/economica rivestita da ciascuna unità di personale)			F3 (1 unità)				
Area prima	da F1 a F3 (l'inquadramento nella fascia retributiva sarà determinato individualmente in relazione alla posizione giuridico/economica rivestita da ciascuna unità di personale)		Operatore F1 (1 unità)					

* Sulla base dell'esito delle udienze già intervenute in sede di giudizio, si ritiene di dover procedere all'inserimento del dirigente di ricerca tra il personale con qualifica dirigenziale
** inquadramento in F2 con decorrenza 1.4.2013 a soli fini giuridici;
*** di cui 1 unità verificata di concorso presso altra amministrazione, attualmente in aspettativa per la durata del periodo di prova.
**** 2 unità con qualifica di luogotenente e appuntato scelto, da inquadrare compatibilmente con le norme speciali applicabili al personale della Guardia di Finanza.



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I Finalità e modalità di approvazione

Articolo 1 – Definizione

Articolo 2 – Modalità di approvazione e integrazione

PARTE II ORGANI E STRUTTURE

TITOLO I Organi, organismi di valutazione e controllo e relativi uffici di supporto

Articolo 3 - Organi

Articolo 4 – Direttore generale

Articolo 5 – Incompatibilità del Direttore generale

Articolo 6 – Uffici di diretta collaborazione

Articolo 7 – Comitato di indirizzo

Articolo 8 – Collegio dei revisori

TITOLO II Direzioni e Uffici dell'Ente

Articolo 9 – Articolazione delle Direzioni, delle Aree e degli Uffici

Articolo 10 – Missione e operatività delle Direzioni e delle Aree

Articolo 11 – Istituzione, trasformazione o soppressione delle Direzioni e delle Aree

Articolo 12 – Funzioni del dirigente di direzione e del dirigente di area

Articolo 13 – Responsabile di progetto

Articolo 14 – Unità di progetto presso terzi

PARTE III PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI

TITOLO I Gestione delle attività

Articolo 15 – Gestione delle attività dell'Ente

Articolo 16 – Formazione del personale dell'Ente

- Articolo 17 – Collaborazioni con altri soggetti
Articolo 18 – Rapporto annuale sull'attività di AgID

PARTE IV GESTIONE DEL PERSONALE

TITOLO I Gestione del personale

- Articolo 19 – Ambito di applicazione
Articolo 20 – Dotazione organica e piani di fabbisogno
Articolo 21 – Programmazione delle assunzioni
Articolo 22 – Modalità di reclutamento

Titolo II Tempo indeterminato

- Articolo 23 – Criteri generali
Articolo 24 – Bandi di concorso
Articolo 25 – Svolgimento dei concorsi

Titolo III Tempo determinato

- Articolo 26 – Criteri generali
Articolo 27 - Selezioni pubbliche
Articolo 28 – Nomina delle commissioni

Titolo IV Norme sulla dirigenza

- Articolo 29 – Criteri generali
Articolo 30 – Nomina dei dirigenti e conferimento dell'incarico
Articolo 31 – Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale

Titolo V Gestione e amministrazione del personale

- Articolo 32 – Modalità di gestione del rapporto
Articolo 33 – Sede di servizio e sede di lavoro
Articolo 34 – Mobilità interna ed esterna
Articolo 35 – Assegnazione temporanea
Articolo 36 – Diritti e obblighi del personale

PARTE V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 37 – Disposizioni generali per l'aggregazione in AgID degli Enti soppressi
Articolo 38 – Disposizioni transitorie per la prima istituzione delle Direzioni e delle Aree
Articolo 39 – Gestione dei progetti in corso
Articolo 40 – Personale che confluisce in AgID
Articolo 41 – Entrata in vigore

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

Finalità e modalità di approvazione

Articolo 1

(Definizione)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per "AgID", l'Agenzia per l'Italia Digitale istituita ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche ed integrazioni, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.
2. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, dello Statuto, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del personale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), individuando le competenze fondamentali degli organi e degli uffici e i processi decisionali e gestionali sui quali si fonda l'attività dell'Ente, in applicazione del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, gestione e valutazione.

Articolo 2

(Modalità di approvazione e integrazione)

1. Il presente regolamento adottato dal Direttore generale con determinazione n. 3 del 2 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 11 comma 2 dello Statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il giorno 8 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2014, n. 275 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 14 febbraio 2014, n. 37, è sottoposto ad approvazione del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione che esercita i controlli di legittimità e di merito.
2. Con le procedure previste dal presente regolamento saranno adottati regolamenti disciplinanti specifiche materie nonché modifiche e integrazioni del presente regolamento.
3. Norme di attuazione ed esecuzione del presente regolamento saranno introdotte con atti del Direttore generale fatte salve procedure speciali previste dalle norme vigenti per l'adozione di specifici atti.

PARTE II

ORGANI E STRUTTURE

Titolo I

Organi, organismi di valutazione e controllo e relativi uffici di supporto

Articolo 3

(Organi)

1. Sono Organi dell'AgID:
 - a. Il Direttore generale;
 - b. Il Comitato di Indirizzo;
 - c. Il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi dell'AgID durano in carica tre anni ed i relativi incarichi sono rinnovabili.
3. Modalità di nomina, funzioni e composizione degli organi sono disciplinati dal decreto istitutivo, dalla legge, dallo Statuto e successive modificazioni.

Articolo 4

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali.
2. Il Direttore generale:
 - a) determina le scelte gestionali dell'AgID e ne è responsabile, ha la responsabilità della gestione amministrativa, assicura la direzione unitaria dell'assetto organizzativo, assicura il funzionamento complessivo perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza e di economicità, anche attraverso l'adozione di specifiche direttive;
 - b) approva la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale ivi incluse le relative azioni di formazione sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente;
 - c) approva i regolamenti dell'Ente sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente;
 - d) ripartisce, in coerenza con il piano triennale e con i suoi aggiornamenti, le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i progetti dell'Ente e coerentemente definisce la disponibilità di risorse per gli uffici, tenendo conto delle proposte formulate dai singoli dirigenti di direzione e di area;
 - e) commissiona nel quadro della programmazione, attività di ricerca e studio di rilevante interesse e dimensione a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali e affida a terzi servizi e forniture di particolare rilevanza che, per ragioni di economicità, devono essere gestite unitariamente a favore di tutte le articolazioni organizzative dell'Ente;
 - f) stabilisce i criteri e le modalità per procedere periodicamente alla verifica e alla ridefinizione degli uffici e della relativa dotazione organica sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente;

- g) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dei contratti collettivi, al conferimento degli incarichi dirigenziali di I e II fascia;
- h) è responsabile degli obiettivi assegnati, della gestione svolta e dei risultati conseguiti dalle strutture dirigenziali, con potere sostitutivo in caso di inerzia nei confronti dei relativi dirigenti;
- i) adotta i programmi e stabilisce i conseguenti indirizzi gestionali, tecnici e amministrativi dell'AgID e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
- j) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri fatte salve le competenze dei dirigenti;
- k) partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo, senza diritto di voto, con facoltà di proporre iniziative e programmi nei settori di interesse dell'AgID;
- l) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Ente interagendo, allo scopo, con gli organi dell'Ente e con gli organismi di valutazione e controllo, nonché impartendo al riguardo le necessarie istruzioni ai dirigenti di direzione e di area;
- m) in collaborazione con l'Ufficio bilancio predispone il progetto di bilancio preventivo e il progetto di rendiconto generale dell'Ente;
- n) può designare un Direttore generale vicario, che lo sostituisce in caso di assenza, o impedimento, o anticipata cessazione, scegliendolo tra i dirigenti di I fascia;
- o) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato;
- p) istituisce gli uffici di diretta collaborazione;
- q) definisce con propria determinazione, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, criteri e modalità, sia di promozione e sostegno all'utilizzo delle tecnologie digitali, compresa l'assegnazione di contributi a Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali, nonché il conferimento di premi di riconoscimento per l'attività di sensibilizzazione al massimo livello di utilizzo delle tecnologie digitali tra Pubblica Amministrazione, cittadini ed imprese;
- r) esercita ogni altra funzione attribuitagli per legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Articolo 5

(Incompatibilità del Direttore generale)

1. La carica di Direttore generale è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico e privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Ente.
2. Il Direttore generale non può essere responsabile di progetti cui il soggetto attuatore è l'AgID e far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente.

Articolo 6

(Uffici di diretta collaborazione)

1. Il Direttore generale si avvale di uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera p), aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione.

2. Gli uffici di diretta collaborazione rispondono direttamente al Direttore generale dal quale dipendono funzionalmente e svolgono la propria attività secondo le direttive da questi impartite.
3. Gli uffici di diretta collaborazione costituiscono un unico centro di responsabilità. Il Direttore generale, con propria determinazione, stabilisce quali uffici sono a livello dirigenziale.
4. I dirigenti degli uffici di diretta collaborazione possono avvalersi della collaborazione degli altri uffici dell'AgID e dei responsabili di progetto per un migliore svolgimento delle funzioni a loro attribuite;
5. In particolare gli uffici di diretta collaborazione svolgono le seguenti funzioni:
 - a. Supporto relativo alle relazioni interne ed esterne al Direttore generale e alla comunicazione istituzionale di AgID;
 - b. Supporto tecnico per la programmazione, la ricerca e lo sviluppo delle politiche portate avanti dall'AgID;
 - c. coordinamento tra gli organi dell'AgID;
 - d. analisi e valutazione delle opportunità per la partecipazione dell'AgID a programmi e collaborazioni istituzionali, stimolando l'apporto delle strutture interessate e seguendone l'iter successivo;
 - e. supporto al Direttore Generale sulle linee di gestione e valorizzazione delle risorse umane e amministrazione, assicurandone l'attuazione; elaborazione di modelli e processi organizzativi, cura e monitoraggio dei relativi interventi attuativi, anche per finalità di miglioramento continuo;
 - f. supporto al Direttore Generale nell'attività di pianificazione, monitoraggio e verifica della realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'AgID e nel controllo di gestione;
 - g. supporto al Direttore generale negli affari giuridici;
 - h. qualsiasi altra funzione non menzionata nei punti precedenti a supporto di una migliore gestione e sviluppo degli adempimenti dell'AgID;
6. L'individuazione degli uffici di diretta collaborazione, ai fini dell'assolvimento delle funzioni sopra elencate, nel limite massimo di 5 (cinque), l'attribuzione delle relative funzioni e alle unità di personale ad essi assegnate, nel rispetto della normativa vigente, è effettuata con atto del Direttore generale.
7. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione non può superare complessivamente le 30 (trenta) unità, inclusi i dirigenti. Il contingente può essere modificato con atto del Direttore generale in funzione delle competenze attribuite agli uffici. La nomina dei dirigenti degli uffici di collaborazione, l'attribuzione dell'incarico e la valutazione di detti uffici è di competenza del Direttore generale.
8. Sono dirigenti degli uffici di diretta collaborazione il personale di cui agli articoli 11 e 15 dello Statuto.

Articolo 7

(Comitato di indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo ha compiti di indirizzo strategico dell'attività dell'Ente. Il Comitato di indirizzo:
 - a. è presieduto dal rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - b. adotta, a maggioranza dei suoi componenti, il proprio regolamento di funzionamento;
 - c. delibera sul modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione e ne monitora l'attuazione;
 - d. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente, anche su proposta del Direttore generale.

- e. Il Comitato richiede, qualora ne ravvisi, atti, dati e informazioni, che siano necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni al Direttore Generale, ma non direttamente ai singoli dirigenti e responsabili di progetto. Alle richieste, che dovranno essere inoltrate a mezzo posta elettronica, il Direttore Generale risponde entro 15 giorni; tale termine, in caso di richieste di particolare complessità, è elevato a 30 giorni.
- f. Al Comitato è garantita una segreteria, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 6, per le funzioni di supporto e la corretta verbalizzazione delle sedute.

Articolo 8

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge le funzioni di controllo contabile secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, di seguito "regolamento di contabilità".
3. I documenti relativi agli atti su cui il Collegio dei revisori dei conti deve esprimere un parere, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità, sono inviati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti medesimi.
4. I membri del Collegio possono procedere ad ispezioni, controlli e richieste di chiarimenti, anche individualmente, nel rispetto delle regole fissate autonomamente dal Collegio.
5. Il Collegio stabilisce la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento.

Titolo II

Direzioni e Uffici dell'Ente

Articolo 9

(Articolazione delle Direzioni, delle Aree e degli Uffici)

1. La struttura organizzativa dell'AgID è composta dalle direzioni, uffici di livello dirigenziale non generale con compiti di programmazione coordinamento e controllo, dalle aree e dagli uffici, afferenti la direzione generale e le direzioni, presso i quali si svolgono le attività dell'Ente e, limitatamente a singoli progetti a tempo definito, da eventuali unità presso terzi.

Articolo 10

(Missione e operatività delle Direzioni e delle Aree)

1. Le direzioni e le aree sono le unità organizzative, istituite in ragione delle funzioni ed attribuzioni previste dal decreto istitutivo, dalla legge, dallo Statuto e successive modificazioni, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati, organizzate in progetti per classi di obiettivi omogenei, dei quali affidano la realizzazione agli uffici, alle eventuali unità presso terzi di cui all'articolo 9, direttamente a soggetti pubblici o privati, previo atto del Direttore generale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e). Essi promuovono lo sviluppo dei progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con la Pubblica Amministrazione Centrale, Locale e loro enti strumentali, con le università e le imprese.
2. Le direzioni e le aree, previa autorizzazione del Direttore generale, possono coordinare le relazioni esterne, nazionali e internazionali, relative alle loro attività, anche al fine di promuovere l'integrazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di iniziative congiunte.
3. L'attività complessiva delle direzioni e delle aree si svolge nell'ambito del piano triennale dell'Ente, con relativi aggiornamenti semestrali.
4. Le direzioni e le aree costituiscono centri di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità.
5. Le direzioni e le aree hanno la sede istituzionale presso la sede legale di AgID.

Articolo 11

(Istituzione, trasformazione o soppressione delle Direzioni e delle Aree)

1. Il Direttore generale, a seguito della trasformazione o della soppressione o della creazione di nuove funzioni o attribuzioni conferite ad AgID nel perseguimento dei propri fini istituzionali, cura la predisposizione di un programma preliminare di attività corredato di un'indicazione delle necessarie risorse finanziarie e di personale e dei conseguenti assetti organizzativi. Il Direttore generale provvede ai conseguenti atti di istituzione della direzione e/o dell'area ovvero di soppressione o trasformazione delle stesse.
2. Conseguentemente all'istituzione della direzione e/o dell'area, il Direttore generale, con proprio atto, nomina il dirigente.
3. Il dirigente di direzione, sulla base del programma preliminare di cui al comma 1, individua le aree e gli uffici afferenti alla direzione, le opportunità di coinvolgimento di altri uffici, nonché le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie alla direzione e presenta una proposta complessiva sulla quale delibera il Direttore generale.

Articolo 12

(Funzioni del dirigente di direzione e del dirigente di area)

1. Al dirigente di, ufficio di livello dirigenziale non generale, sono affidate le responsabilità di direzione, coordinamento e controllo dell'attività dei dirigenti e dipendenti preposti alle aree e agli uffici interni alla stessa, esercitando le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

- successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite nel presente regolamento.
2. Al dirigente di area sono affidate le responsabilità degli uffici dell'area ed esercitano le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite nel presente regolamento.
 3. Il dirigente di direzione e il dirigente dell'area possono avvalersi della collaborazione degli uffici e dei responsabili di progetto preposti all'ufficio interno alla stessa direzione per l'acquisizione di pareri collegiali per la formulazione dei programmi ravvisati dal dirigente di direzione. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza della direzione, compresi quelli che impegnano la direzione verso l'esterno, nel rispetto dei regolamenti dell'ente:
 - a. individua, in coerenza con il piano triennale ed i relativi aggiornamenti, l'articolazione in progetti delle attività della direzione e, conseguentemente, sottopone all'approvazione del Direttore generale, il piano triennale della direzione e i relativi aggiornamenti;
 - b. cura la redazione del piano di gestione per la parte di competenza della direzione;
 - c. predispone, sentito il Direttore generale, il bilancio programmatico della direzione ai fini della formulazione del bilancio preventivo;
 - d. gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla direzione per il suo funzionamento esercitando le funzioni definite al riguardo nella parte IV del presente regolamento, relativa alla gestione del personale, ed esercitando coerenti poteri nell'ambito del piano di gestione;
 - e. può affidare, sentito il Direttore generale, la realizzazione dei progetti all'interno dell'Ente ai sensi dell'articolo 15 e all'esterno dell'Ente ai sensi dell'articolo 17;
 - f. elabora una relazione sui risultati dell'attività, in rapporto agli obiettivi programmatici, e sui relativi costi gestionali ed economici della direzione; la relazione è elaborata sulla base delle relazioni degli uffici afferenti e partecipanti; la relazione viene inviata al Direttore generale;
 - g. richiede al Direttore generale l'autorizzazione per l'istituzione di unità di progetto presso terzi per singoli progetti a tempo definito ai sensi dell'articolo 14;
 - h. adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni alla direzione e conferisce l'incarico ai responsabili di progetto, ai quali può attribuire deleghe per le attività di gestione, con le modalità di cui all'articolo 13;
 - i. può esercitare il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti e alle condizioni precisate con atto del Direttore generale;
 - j. svolge ogni altra attività affidatagli dal Direttore generale e dai regolamenti.
 4. Il dirigente di direzione e il dirigente di area sono responsabili della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione dei propri uffici.
 5. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilità di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del Direttore generale o in collaborazione con gli uffici di diretta collaborazione, nonché possono avere la responsabilità di progetti specifici, anche attraverso partecipazione ad organismi nei quali l'AgID è interessata.

Articolo 13

(Responsabile di progetto)

1. Il responsabile di progetto è responsabile dell'attuazione del progetto affidatogli e agisce in base alle indicazioni impartitegli dal dirigente di direzione in cui opera.
2. Gli incarichi per la funzione di responsabile di progetto sono conferiti di norma a funzionari apicali dell'Ente. Possono essere conferiti altresì incarichi per la funzione di responsabile di progetto ad esperti esterni di alta qualificazione nello specifico settore progettuale e comprovata esperienza professionale, in questo caso l'atto di cui al comma 3 specifica modalità e condizioni per il conferimento dell'incarico.
3. Il Direttore generale conferisce l'incarico ai responsabili di progetto tenuto conto delle indicazioni fornite dai dirigenti di direzione o di area.
4. Il dirigente della direzione conferisce al responsabile di progetto le necessarie attribuzioni e deleghe per l'espletamento delle proprie funzioni.

Articolo 14

(Unità di progetto presso terzi)

1. Per singoli progetti a tempo definito, i dirigenti di direzione, di area e degli uffici di diretta collaborazione, previa autorizzazione del Direttore generale, possono istituire unità di progetto presso soggetti pubblici o privati sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte. Alle unità di progetto presso terzi può essere comandato personale dipendente di AgID.
2. L'istituzione delle unità di progetto presso terzi può essere proposta dal dirigente di direzione o di area al Direttore generale, con motivazioni relative a opportunità di efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici dell'Ente.

PARTE III

PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI

Titolo I

Gestione delle attività

Articolo 15

(Gestione delle attività dell'Ente)

1. In attuazione degli strumenti di programmazione i dirigenti di direzione e di area, anche sulla base di proposte formulate dagli uffici e dai responsabili di progetto, sentito il Direttore generale, concordano le più efficaci modalità per lo svolgimento delle attività la cui realizzazione è affidata alle direzioni e alle aree, le quali possono delegare allo scopo il responsabile di progetto.
2. Per le attività assegnate alle singole direzioni vengono individuate, per ciascuna di esse, obiettivi concordati e risorse affidate.
3. Le singole attività assegnate alle direzioni o aree potranno, ove necessario, essere distinte in più parti denominate moduli di attività. La gestione di ciascun modulo di attività è affidata a un funzionario sia

- della direzione o area sia di altra direzione o area, previo accordo con il Direttore generale. Il funzionario che gestisce un modulo di attività agisce su mandato del dirigente di direzione o di area. Tale mandato, se il funzionario titolare di modulo di attività è collocato in una direzione o area diversa, è conferito con l'approvazione di entrambi i dirigenti di direzione o area, sentito il Direttore generale.
4. Il Direttore generale può procedere ad una modifica delle attività che ha affidato alla singola direzione o area, qualora l'andamento o altre cause lo richiedano, assicurando un contraddittorio con la direzione o con l'area.
 5. In sede di rendicontazione del progetto, la direzione o l'area è tenuta a mettere nuovamente a disposizione dell'Ente le somme non utilizzate.
 6. Il Direttore generale individua il dirigente di direzione o di area cui affidare il coordinamento di eventuali progetti comuni a più direzioni e aree.

Articolo 16

(Formazione del personale dell'Ente)

1. Nell'ambito delle attività formative di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) prevista per l'intero personale dell'Ente, ogni direzione e area propone annualmente al Direttore generale il piano delle iniziative di sviluppo e di formazione dei dipendenti degli uffici, elaborato sulla base dei criteri formulati dalla direzione generale per la gestione delle risorse umane.
2. Il piano di formazione tiene conto delle richieste delle direzioni e delle aree.
3. Le attività di formazione del personale svolte sono oggetto di specifica valutazione anche ai fini della rideterminazione delle risorse da attribuire agli uffici afferenti le direzioni e le aree per la loro prosecuzione ed eventuale integrazione.

Articolo 17

(Collaborazioni con altri soggetti)

1. Ferma restando la facoltà autonoma del Direttore generale di affidare, nel quadro della programmazione, attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e) , i rapporti di collaborazione nell'ambito delle attività di AgID e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: a) protocolli d'intesa; b) accordi quadro; c) convenzioni operative.
2. Il Protocollo d'Intesa è sottoscritto dal Direttore generale. Ha carattere programmatico e definisce strategie e scelte di portafoglio per progetti comuni tra AgID e operatori esterni. La gestione congiunta delle iniziative è di norma affidata ad un comitato di indirizzo, di almeno due persone, dove sono rappresentate le parti del Protocollo d'Intesa.
3. L'Accordo quadro è sottoscritto dal Direttore generale su proposta del dirigente di direzione e di area. L'Accordo quadro definisce settori progettuali e modalità di collaborazione e costituisce la base per la successiva stipula di convenzioni operative ai sensi del comma 4. La gestione congiunta delle attività è di norma affidata ad un comitato di gestione, di almeno due persone, dove sono rappresentate le parti dell'Accordo quadro.

4. La Convenzione operativa, sottoscritta dal Direttore generale, disciplina singole linee di attività. La stipula delle convenzioni avviene secondo le seguenti procedure e nel rispetto delle competenze tematiche e programmatiche delle singole direzioni e delle aree:
 - a. qualora la collaborazione sia prevista negli strumenti di programmazione;
 - b. qualora la collaborazione consenta l'acquisizione di risorse non previste negli strumenti di programmazione ma comunque abbia contenuti programmatici con essa coerenti;
 - c. qualora la collaborazione non sia prevista dagli strumenti di programmazione, le direzioni e le aree presentano al Direttore generale una proposta motivata di variazione del piano triennale.
5. Per le associazioni temporanee di impresa si procede con la stessa procedura prevista per le convenzioni operative.
6. La definizione dei contratti avviene sulla base dei criteri approvati dal Direttore generale; i predetti criteri tengono conto delle attività svolte dalle singole direzioni e delle singole aree, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente regolamento e devono indicare le modalità per assicurare l'espletamento delle attività di AgID, secondo quanto stabilito dal decreto istitutivo, dalla legge, dallo Statuto e successive modificazioni, e in particolare le attività in collaborazione con università e altri soggetti pubblici e privati.
7. Gli importi di contratti relativi a progetti di grande rilevanza, al di sopra dei quali la competenza per iniziative non già inserite nel Piano Triennale è riservata alla direzione generale, sono fissati dal Direttore generale con un atto quadro e aggiornati periodicamente se necessario.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di collaborazione e consulenza esterna per i quali si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 18

(Rapporto annuale sull'attività di AgID)

1. Il Direttore generale di AgID, avvalendosi del supporto delle direzioni e delle aree e dei relativi uffici, cura la predisposizione del rapporto annuale sull'attività di AgID che è inviato al Comitato di indirizzo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
2. Il rapporto evidenzia i risultati più significativi sul piano strategico conseguiti da AgID in relazione agli obiettivi individuati ed alle risorse impiegate nel processo di programmazione e all'utilizzazione e allo sviluppo delle competenze interne all'Ente.
3. Il Direttore generale convoca almeno una volta l'anno una iniziativa sul ruolo strategico e sulle politiche portate avanti da AgID sullo stato dell'Agenda digitale italiana, allo scopo di favorire l'approfondimento della conoscenza dei risultati conseguiti dall'Ente nei diversi campi di attività e alla definizione dei nuovi programmi.
4. Il rapporto annuale verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

PARTE IV

GESTIONE DEL PERSONALE

Titolo I

Gestione del personale

Articolo 19

(Ambito di applicazione)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di AgID è regolato dalla normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal decreto istitutivo, dalla legge, dallo Statuto e successive modificazioni e dalle disposizioni contrattuali. Il reclutamento è aperto anche ai cittadini stranieri se in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 20

(Dotazione organica e piani di fabbisogno)

1. Il Direttore generale definisce, nell'ambito del piano triennale di attività, del decreto istitutivo, della legge, dello Statuto e successive modificazioni, la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato in funzione del perseguimento delle finalità dell'Ente.
2. La dotazione organica di AgID, risultante dalla determinazione commissariale n. 3 del 2 settembre 2014, è aggiornata, con la procedura di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni.
3. Il Direttore generale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, determina la pianta organica e i piani di assunzione nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dal vigente piano triennale di attività e delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli quantitativi e procedurali posti dalla normativa vigente.

Articolo 21

(Programmazione delle assunzioni)

1. I bandi di concorso sono emanati dal Direttore generale, in base ai piani di assunzione di cui al comma 3 dell'articolo 21 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 25.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle procedure di pianificazione, i dirigenti delle direzioni e delle aree predispongono per la direzione generale le proprie richieste distinte per profilo e, ove necessario, per livello.

Articolo 22

(Modalità di reclutamento)

1. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato può avvenire, nel rispetto dei limiti numerici e di spesa posti dalla normativa vigente e ferme restando le modalità relative alle assunzioni obbligatorie o al ricorso alle liste di collocamento nonché altre modalità di carattere generale previste dalla legge:
 - a) per concorso pubblico;

- b) per mobilità da Ente del comparto o da altra Amministrazione;
 - c) per utilizzo di graduatoria degli idonei non vincitori entro i limiti di validità temporale della graduatoria stessa.
2. Con riferimento al personale dipendente, l'Amministrazione può applicare ai vincitori di concorso a tempo determinato indetto e svolto nel rispetto dei vincoli posti dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, nei limiti stabiliti annualmente all'interno del fabbisogno di personale oggetto della programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 20, le modalità di assunzione di cui alla lettera c) del comma 1, con il vincolo del superamento di un'ulteriore verifica sull'attività svolta e sulla qualificazione conseguita, da effettuare prima della conclusione del contratto a termine.
 3. Il reclutamento del personale a tempo determinato avviene per procedura selettiva e nel rispetto dei limiti numerici e di spesa posti dalla normativa vigente e in coerenza con la contrattazione collettiva, ferme restando altre modalità di carattere generale previste dalla legge.

Titolo II

Tempo indeterminato

Articolo 23

(Criteri generali)

1. L'AgID assume a tempo indeterminato il personale dei diversi livelli professionali in base a quanto previsto dai contratti collettivi e dalle vigenti norme in materia di pubblico impiego.
2. Il Direttore generale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto istitutivo, dalla legge, dallo Statuto e successive modificazioni e in conformità con i principi generali contenuti nel titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, previa consultazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, definisce con proprio atto:
 - a) le modalità generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione ai diversi profili e livelli e i criteri per la formulazione dei bandi ivi inclusa la definizione delle eventuali soglie di idoneità;
 - b) i criteri per la composizione e la formazione delle commissioni di concorso, articolate con riferimento alle direzioni ed alle aree, in base ai seguenti principi:
 - 1) i componenti le commissioni sono scelti utilizzando un albo di esperti interni ed esterni, articolato secondo i settori di interesse di AgID, le cui modalità di costituzione e tenuta sono determinate con atto del Direttore generale;
 - 2) le commissioni possono variare tra un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque componenti, di cui almeno uno interno all'Ente;
 - c) i requisiti di ammissione alle prove;
 - d) i criteri per stabilire un eventuale grado di decentramento alle varie strutture dell'Ente delle procedure al fine di assicurarne l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità.

Articolo 24

(Bandi di concorso)

1. I bandi specificano il profilo, il livello, la direzione o l'ufficio interessato e indicano, nel rispetto delle normative vigenti, i requisiti di ammissione, gli eventuali titoli scientifici e tecnologici valutabili, le prove da sostenere, la tipologia delle competenze professionali richieste, nonché la sede di lavoro.
2. I bandi determinano preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche e/o rapporti tecnici da presentare a scelta del candidato.
3. Nel bando è specificata l'eventuale possibilità di utilizzo successivo della graduatoria degli idonei.
4. Per ogni concorso è nominato dal Direttore generale un responsabile del procedimento, esterno alla commissione, con il compito di garantire e accertare la regolarità formale e il rispetto dei termini relativi ad ogni fase dello stesso procedimento.

Articolo 25

(Svolgimento dei concorsi)

1. Il bando precisa l'eventuale grado di decentramento delle procedure in applicazione dell'atto del Direttore generale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d).
2. I componenti delle commissioni sono nominati dal Direttore generale e si insediano entro il termine indicato nell'atto di nomina.
3. I concorsi sono compiuti entro il termine di quattro mesi dalla data di insediamento della commissione. Il Direttore generale, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, può disporre una proroga non superiore a due mesi. Scaduto il termine finale senza la conclusione dei propri lavori, la commissione decade e i relativi componenti non possono essere chiamati a far parte di commissioni di concorso nei successivi tre anni.
4. Al termine dei propri lavori la commissione forma la graduatoria degli idonei. I vincitori sono individuati utilizzando sequenzialmente la graduatoria per un numero pari a quello dei posti a concorso.

Titolo III

Tempo determinato

Articolo 26

(Criteri generali)

1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in coerenza con la programmazione triennale delle attività per specifici programmi o progetti di innovazione o per la gestione di infrastrutture tecniche complesse.
2. La durata dei contratti è pari a quella necessaria per il soddisfacimento delle esigenze previste nella programmazione ed è comunque coerente con la normativa contrattuale vigente.
3. Il Direttore generale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto istitutivo, dalla legge, dallo Statuto e successive modificazioni e in conformità con i principi generali contenuti nel Titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, e della contrattazione collettiva,

definisce con proprio atto le modalità generali per l'assunzione ai diversi livelli e i riferimenti per la formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle soglie di idoneità, nonché i criteri per stabilire un eventuale grado di decentramento dello svolgimento dei concorsi.

Articolo 27

(Selezioni pubbliche)

1. Le assunzioni a tempo determinato di personale di cui all'articolo 26, avvengono previa selezione pubblica fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi e dalla normativa vigente.

Articolo 28

(Nomina delle commissioni)

1. Le commissioni per le selezioni pubbliche a tempo determinato sono formate con atto del Direttore generale e sono composte da tre esperti scelti nell'albo per i concorsi a tempo indeterminato di cui all'articolo 23, dei quali almeno uno esterno all'Ente.

Titolo IV

Norme sulla dirigenza

Articolo 29

(Criteri generali)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal Capo II del Titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni.
2. Le funzioni dei dirigenti di direzione e di area sono disciplinate dall'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 30

(Nomina dei dirigenti e conferimento dell'incarico)

1. Le direzioni e le aree possono essere ricoperti dai dirigenti di I e II fascia di AgID; si applica, per quanto compatibile l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.
2. Con riferimento all'utilizzazione in posizioni dirigenziali di esterni all'amministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nelle percentuali ivi previste delle posizioni di livello dirigenziale. Il contratto è stipulato dal Direttore generale.

3. Il Direttore generale, con proprio atto, conferisce gli incarichi ai dirigenti di I e II fascia e le rispettive direzioni ed aree.

Articolo 31

(Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale)

1. I dirigenti sono sottoposti ad una valutazione delle proprie prestazioni e competenze organizzative nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente.
2. Il Direttore generale, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento, disciplina la cadenza, le modalità ed i criteri generali per la valutazione dei dirigenti.
3. La valutazione di cui al comma precedente costituisce presupposto per le misure di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.
4. La valutazione dei dirigenti preposti alle direzioni ed alle aree compete al Direttore generale.

Titolo V

Gestione e amministrazione del personale

Articolo 32

(Modalità di gestione del rapporto)

1. L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra il lavoratore ed il Direttore generale.
2. Il rapporto di lavoro è disciplinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, dalle disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi e individuali di lavoro.
3. La gestione del rapporto di lavoro spetta al Direttore generale in collaborazione con i dirigenti delle direzioni e delle aree che operano, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato.
4. Il personale di ciascuna direzione può prestare la propria attività su specifici progetti e programmi dell'Ente anche collaborando con il personale di altre direzioni e rispondendo funzionalmente, per quanto concerne l'organizzazione delle specifiche attività e il raggiungimento degli obiettivi interni, al proprio dirigente.

Articolo 33

(Sede di servizio e sede di lavoro)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende come sede di servizio del dipendente il luogo ove è ubicata la struttura presso la quale il dipendente è assegnato. Tale sede è menzionata nel contratto individuale di lavoro.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende come sede di lavoro la sede dove il dipendente presta la propria attività lavorativa. Essa può differenziarsi dalla sede di servizio nel caso in cui il dipendente, per motivi legati all'attività svolta, debba operare in struttura situata in località diversa.

Articolo 34

(Mobilità interna ed esterna)

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, la mobilità interna può essere temporanea o definitiva. Essa si attua, su richiesta del dipendente o per motivate esigenze di servizio connesse al perseguimento dei fini istituzionali, con atto del Direttore generale sulla base delle richieste dei dirigenti delle direzioni e delle aree interessati, acquisito il consenso del dipendente. L'AgiD pubblica periodicamente un avviso con l'indicazione dei posti disponibili che a tal fine intende ricoprire nei diversi uffici.
2. La mobilità esterna si attua con le pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Il dipendente, ottenuto l'assenso dall'amministrazione di destinazione, deve chiedere il nulla osta al Direttore generale che decide acquisito il parere del dirigente di direzione interessato.

Articolo 35

(Assegnazione temporanea)

1. Il Direttore generale, nell'ambito dei Protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e dell'articolo 18 del presente regolamento, per singoli progetti, può disporre, previo consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di un dipendente ad un soggetto pubblico o privato.

Articolo 36

(Diritti e obblighi del personale)

1. Il personale dipendente AgiD ha diritto alle prerogative previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le modalità in esso precisate.
2. I dipendenti di AgiD conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 per quanto applicabili, si estendono al personale a tempo determinato e a chiunque, a qualsiasi titolo operi all'interno nell'ambito degli uffici e delle strutture dell'Ente.
4. I codici di comportamento e le disposizioni di cui al comma 1 sono affisse nella sede dell'Ente in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti.

PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37

(Disposizioni generali per l'aggregazione in AgID degli Enti soppressi)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Direttore generale con proprio atto stabilisce, ai sensi del decreto istitutivo, della legge, dello Statuto e successive modificazioni, modalità e procedure operative per la gestione dei rapporti attivi e passivi, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, e delle funzioni svolte precedentemente da DigitPA, dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; nonché dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'ISCOM.
2. Nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento il Direttore generale assicurerà la salvaguardia della specificità del rapporto di lavoro e della presente parte del regolamento, che disciplina la fase transitoria.
3. Il Direttore generale curerà che la riorganizzazione degli uffici avvenga assicurando agli enti di cui al comma 1 quanto previsto dal decreto istitutivo, dalla legge, dallo Statuto e successive modificazioni.
4. Fino al compimento definitivo del processo di aggregazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Direttore generale costituirà, presso gli uffici di diretta collaborazione, uffici temporanei per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1.

Articolo 38

(Disposizioni transitorie per la prima istituzione delle Direzioni e delle Aree)

1. Il Direttore generale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 del presente Regolamento, provvede contestualmente alla istituzione delle direzioni e delle aree e agli adempimenti di cui all'articolo 11.
2. Con atto del Direttore generale, sono nominati i dirigenti delle direzioni e delle aree ai sensi dell'articolo 31 del presente Regolamento.
3. Il Direttore generale nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 propone la conferma, la soppressione, l'accorpamento o l'eventuale istituzione di nuove direzioni, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 11.
4. Il Direttore generale provvede con proprio atto alla nomina dei dirigenti di direzione e di area.
5. Entro un anno dall'insediamento dei dirigenti di direzione e di area il Direttore generale procederà, anche attraverso l'analisi delle relazioni previste dal presente regolamento, ad una valutazione delle attività svolte dalle direzioni e dalle aree al fine di adottare eventuali interventi di riorganizzazione.

Articolo 39

(Gestione dei Progetti in corso)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gestione dei Progetti in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa disposizione del Direttore Generale.

Articolo 40

(Personale che confluisce in AgID)

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, per la loro residua durata, degli enti soppressi di cui all'articolo 37 del presente regolamento è trasferito all'AgID mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa ed il trattamento di fine rapporto. Il livello retributivo eventualmente più favorevole è assicurato mediante "assegno ad personam". L'esperienza professionale maturata a titolo di lavoro dipendente nell'ambito degli enti di cui all'articolo 37 dal personale che confluisce nell'AgID viene riconosciuta a tutti gli effetti consentiti dalla legge.
2. Il personale in posizione di comando presso gli enti soppressi, di cui all'articolo 37 del presente regolamento, avrà il diritto ad optare per la permanenza definitiva presso l'AgID, ai sensi del decreto istitutivo, della legge, dello Statuto e successive modificazioni.

Articolo 41

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.